

- nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9;
- n) prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia;
- o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;
- p) riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la

loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;

- q) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 10

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.107/8 del 8.5.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2018, N. 10

Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Compartecipazione fondo per le borse di studio)

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6) e dell'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto dell'11 ottobre 2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adottato di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze sui fabbisogni finanziari regionali, assegna per l'anno 2018 al Dipartimento della Giunta regionale competente una somma pari ad euro 720.000,00 al fine di dare copertura alla quota di compartecipazione di competenza della Regione pari al 40% dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale necessaria per la concessione delle borse di studio.

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Alle spese di cui all'articolo 1, stimate in euro 720.000,00, si fa fronte, per l'anno 2018, con le risorse di apposito stanziamento denominato "Fondo in favore delle borse di studio agli studenti universitari", nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione Universitaria", Titolo 1 "Spese correnti", mediante la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo al bilancio regionale 2018-2020, esercizio 2018:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione Universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 720.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20 "Fondi da ripartire", Programma 03 "Altri Fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 720.000,00.

Art. 3
(Interventi inerenti manifestazioni sportive di livello internazionale)

1. La Regione riconosce i grandi eventi sportivi internazionali organizzati dagli Enti e pertanto li sostiene con apposito atto di Giunta regionale che ne definisce modalità e utilizzo.
2. Al fine di sostenere le iniziative sportive di livello internazionale, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa ulteriore di euro 50.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Sostegno ad iniziative

sportive di carattere internazionale", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 01 "Spese correnti".

3. Ai fini della copertura della spesa complessiva di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 è apportata per l'anno 2018 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", per euro 50.000,00 dello stanziamento di Capitolo 91472/2 macroaggregato 04 "Trasferimento per iniziative sportive di carattere nazionale ed internazionale";
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi Istituzionali", Titolo 01 "Spese correnti", per euro 50.000,00.

Art. 4
(Integrazione alla l.r. 2/2018 e interpretazione autentica dell'articolo 40 della l.r. 55/2013)

1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva) è inserito il seguente:

"Art. 39 bis
(Disposizioni di carattere eccezionale)

1. In via eccezionale, solo per l'anno 2018, le domande di contributo di cui al Titolo I, Capo II e il programma di iniziative di cui al Titolo I, Capo VIII possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. In via eccezionale, solo per l'anno 2018, sono fatte salve le domande, anche se prodotte ai sensi della legge regionale 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva) e con la precedente modulistica, presentate a far data dal 1° gennaio 2018 e

fino al 31 marzo 2018; è fatta salva l'eventuale integrazione alla modulistica stessa su richiesta del Dipartimento competente della Giunta regionale."

2. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)) è da intendersi nel senso che l'organizzazione diretta degli eventi, da parte della Regione, non necessariamente si esplica attraverso attività di organizzazione e gestione dell'evento o fasi di esso, bensì può essere realizzata attraverso l'adesione ad un programma proposto da altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, che in tal modo acquista carattere di evento proprio, anche mediante la sola erogazione di un contributo a parziale o totale copertura del costo complessivo delle attività.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE

22 MAGGIO 2018, N. 10

"Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
